Alla Conferenza Operativa
Seduta del 15 luglio 2021
Punto 11, b) all’odg

NOTA INFORMATIVA

OGGETTO: PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE DELL’ABITATO DI SUCCISO NEL COMUNE DI VENTASSO (EX COMUNE DI RAMISETO) AI SENSI DELL’ART. 25 DELLA L.R. 7/2004 - APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA N° 686/2008 IN DATA 12/05/2008. PROPOSTA DI REVISIONE NORMATIVA E RICHIESTA DI INTESA

*Facendo seguito alla nota della Regione Emilia Romagna (ns nota 4930 del 22/6/2021), con la quale è stata trasmessa una proposta di modifica normativa relativa alla regolamentazione di uso del suolo della perimetrazione dell’abitato di Succiso, comune di Ventasso (Re), si comunica quanto segue.*

*Considerato che:*

* *la proposta di modifica ha origine da una richiesta del Comune di Ventasso, trasmessa con nota prot. 3746 del 22/04/2020, che trae spunto dagli esiti della “Relazione: stato delle conoscenze sulla frana di Succiso (Comune di Ventasso, Provincia di Reggio Emilia)”, del gennaio 2020, redatta dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e dal Servizio Area Affluenti del Po - U.O. Reggio Emilia (attualmente SSTPC Reggio Emilia), ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 recante “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, art. 25 “Abitati da consolidare”;*
* *in esito a tale approfondimento la Regione ha ritenuto accogliere gran parte la riscrittura delle norme, in particolare mantenendo in ZONA 1, ai fini cautelativi e in via transitoria, il divieto di utilizzo abitativo solo relativamente a residenza prima casa;*
* *dall’esame della citata Relazione sull’attuale stato delle conoscenze della frana di Succiso si evidenzia che, grazie alla ricchezza di dati fornita dalla rete di monitoraggio, è stato possibile riscontrare un trend di rallentamento sul lungo periodo dei movimenti franosi, a causa della modifica delle precipitazioni meteoriche negli ultimi decenni e della conseguente modifica dell’azione idraulica dei corsi d’acqua sul versante di Succiso, a cui si aggiunge l’effetto di mitigazione dovuto alle opere eseguite negli ultimi anni ed in particolare alla batteria di pozzi drenanti realizzata tra 2014 e 2016;*
* *i valori di spostamento della massa franosa nel suo insieme non consentono di definirla quiescente essendo superiori al limite di 1 cm/anno, in tutte e tre le frazioni di Succiso. Non esistono, peraltro, le condizioni per affermare che non sia possibile una inversione di tendenza qualora le condizioni meteo-climatiche dovessero diventare più severe per un lungo periodo o a causa della particolare sismicità della zona, oppure per progressiva futura perdita di efficacia degli interventi realizzati (che per tale ragione necessiteranno essere oggetto di programmati interventi di manutenzione);*
* *si evidenzia che la definizione delle Zone 1 e 2 è stata ripresa dall’art. 49 delle Norme di attuazione del PAI Po, in base a quanto previsto dalla Direttiva approvata con DGR n. 1481/2007, ed è del tutto rispondente all’attuale condizione di pericolosità e rischio del territorio di Succiso.*
* *In base a quanto disposto dall’art. 25, comma 2, della L.R. n. 7/2004 e dalla Direttiva approvata con DGR n. 1481/2007, per procedere alla revisione della normativa in oggetto, tramite approvazione con Delibera di Giunta regionale, è necessario acquisire preventivamente l’intesa con Autorità di bacino territorialmente competente.*
* l’intesa, ai sensi dell’art. 25 della L.r. 7/2004, riguarda *“la compatibilità della perimetrazione rispetto agli strumenti di pianificazione di bacino, formalizzata nei modi previsti dagli ordinamenti di ciascuna Autorità”,* così come riportato nella Direttiva regionale approvata con DGR n. 1481 del 8 ottobre 2007;

*si chiede alla Conferenza Operativa il parere di compatibilità della presente proposta con la pianificazione di bacino distrettuale.*